

---

## **Valutazione deontologica delle espressioni sconvenienti tra provocazione altrui e intangibilità della persona del contraddittore**

*L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 n.c.d.f., già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.*

*[massima ufficiale]*

*All'illecito deontologico di cui all'art. 52 c.d.f. (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato.*

*[massima ufficiale]*

*Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 52 c.d.f. (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 180 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 13.8.2020)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], (nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] C.F.: [OMISSIS]) avverso la decisione in data 10/3/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fausto Amadei;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

1 Con esposto 3.10.2008 l'avv. [ESPONENTE] del Foro di Padova ha segnalato al proprio Consiglio dell'Ordine il comportamento tenuto dall'avv. [RICORRENTE] nell'ambito della causa trattata avanti alla C.te d'Appello di Venezia, avente ad oggetto "*l'inibitoria relativa a una sentenza del Tribunale di Padova*" con la quale [TIZIO] ed [CAIO] nonché [MEVIA] - quali eredi di [DE CUIUS], già suo cliente - erano stati condannati a pagargli la somma di £. 650.000.000 circa per compensi dallo stesso maturati.

L'avv. [ESPONENTE] esponeva come, nella memoria integrativa 19.9.08, depositata dall'avv. [RICORRENTE] nell'ambito della causa succitata, l'incolpato avesse usato espressioni gravemente lesive della sua onorabilità e reputazione professionale, consistenti in apprezzamenti ingiustificati ed ingiuriosi.

Con delibera 14.6.10 il COA avviava il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] e quindi gli inviava la comunicazione prevista dall'art. 47 R.D. n. 37/1934 a mezzo raccomandata in data 22.6.10.

Il successivo 20.1.14 fu nominato il Consigliere relatore in persona dell'avv. Michele Godina ed il 6.2.14 venne notificato all'avv. [RICORRENTE] ed al PM l'atto di citazione, sulla base del seguente capo di incolpazione:

*"per aver usato nella memoria integrativa 19.9.08 depositata presso la Corte d'Appello di Venezia le seguenti espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte avv. [ESPONENTE]: comportamento a dir poco sconcertante ma con evidente intento punitivo della sig.ra [MEVIA] e con finalità di violenza psicologica gravissima; privare un persona anziana rimasta vedova, anche della casa di abitazione quando si è già incassato l'80% del credito contestato è atto non solo giuridicamente riprovevole", così violando l'art. 20 del Codice Deontologico. In Padova – Venezia, 19.09.2008."*

2 I fatti posti a fondamento della causa nell'ambito della quale fu depositata la memoria integrativa contenente le frasi sopra ricordate, possono essere riassunti come segue:

i) l'avv. [ESPONENTE], a garanzia del credito vantato, otteneva ed eseguiva sequestro conservativo sui beni immobili dei suoi debitori, siti in Vicenza, nonché sul credito vantato dal cliente, poi deceduto, nei confronti di una compagnia di assicurazione;

ii) all'esito del giudizio di primo grado l'avv. [ESPONENTE] ha provveduto alla conversione del sequestro in pignoramento solo relativamente alle somme sequestrate alla compagnia di assicurazioni la quale provvedeva quindi al versamento dell'importo di sua competenza,

riducendo in tal modo il residuo credito dell'avv. [ESPONENTE] ad € 57.263,42 (così si legge nel verbale dell'adunanza del COA 10.3.14 - relazione del Consigliere relatore);

iii) pressoché contestualmente, l'avv. [ESPONENTE] dichiarava di rinunciare al sequestro conservativo annotato sui beni immobili a suo tempo colpiti;

iv) pochi giorni dopo, lo stesso avv. [ESPONENTE] notificava alla sig.ra [MEVIA] l'atto di individuazione dei beni immobili da sottoporre a pignoramento, costituiti, non più dai cespiti a suo tempo sequestrati, ma dal diverso immobile destinato ad abitazione della stessa;

v) seguiva la istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. ed il deposito della memoria citata nell'ambito della quale l'avv. [RICORRENTE] sarebbe stato indotto ad utilizzare le espressioni evidenziate nel capo di incolpazione, al fine di illustrare il comportamento censurabile dell'avv. [ESPONENTE], asseritamente ispirato da una particolare animosità nei confronti del ricorrente (avv. [RICORRENTE]) per avere questi assunto la difesa dei suoi ex clienti (sempre dal verbale del COA succitato – Relazione avv. [OMISSIS]).

3 Nel corso del procedimento, è stata assunta la dichiarazione dell'avv. [ESPONENTE] il quale ha confermato le circostanze esposte nel ricorso, illustrando anche come il credito personale vantato di circa € 335.000,00 fosse riconducibile alla trattazione di 17 cause nel corso di sei anni, per le quali non gli era stato versato alcun compenso; fra le altre, l'avv. [ESPONENTE] precisava che l'esito delle azioni fu estremamente positivo, tanto che dopo l'accordo raggiunto, tutti i beni immobili ipotecati e pignorati in danno del cliente, sino ad un ammontare di £.5.000.000.000 circa furono liberati da tutti i gravami annotati. Aggiunge l'esponente che il cliente gli revocò il mandato poco prima del perfezionamento della transazione impedendogli quindi di far ricorso all'art. 68 c.p.c..

Con decisione in data 10.3.14 il COA di Padova ha ravvisato la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] e gli ha irrogato la sanzione della censura.

Come evidenziato in premessa, la decisione, depositata il 22.12.14, è stata notificata al ricorrente ed al suo difensore avv. [OMISSIS] in data 4.6.15.

4 Con ricorso depositato il 24.6.15 l'avv. [RICORRENTE], sempre difeso dall'avv. [OMISSIS], ha impugnato la decisione del COA argomentando che la decisione assunta sarebbe il frutto di una lettura parziale e distorta dell'atto difensivo, nel suo complesso considerato.

Il ricorrente sostiene che il suo intendimento non sarebbe mai stato quello di ingiuriare l'avvocato, ma quello di evidenziare alla Corte il comportamento della controparte che, difensore di se stesso, aveva posto in essere delle azioni assolutamente sproporzionate alla legittima tutela del proprio interesse e, per di più, chiaramente mirate ad arrecare il maggior pregiudizio possibile alla sua controparte, tanto da abbandonare l'azione esecutiva su cespiti

in precedenza sequestrati, ampiamente capienti, per pignorare l'immobile destinato alla abitazione della anziana vedova del suo ex cliente.

In sintesi, l'avv. [RICORRENTE] assume di aver voluto evidenziare - nell'interesse della propria assistita e quindi nel doveroso esercizio del proprio mandato difensivo teso alla sospensione della esecutorietà del titolo - come il comportamento processuale della sua controparte potesse concretizzare la fattispecie dell'abuso del diritto.

A sostegno della propria interpretazione dei fatti, il ricorrente richiama la decisione del CNF n. 186/03 secondo la quale l'uso di espressioni forti per definire il comportamento della controparte, ove poste in essere per la realizzazione del dovere di difesa, non concretizza un comportamento deontologicamente scorretto.

Nell'ambito del proprio ricorso l'avv. [RICORRENTE], seppur implicitamente, censura la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Le conclusioni invocano il proscioglimento del ricorrente "*non costituendo illecito professionale quanto a lui addebitato*".

## **DIRITTO**

In via preliminare - e quindi in ordine all'ipotizzato difetto di motivazione – si osserva che, la decisione assunta appare adeguatamente motivata col richiamo dei principi interpretativi dell'art. 20 del Cod. Deont. in vigore, secondo i quali il potere-dovere del difensore di utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere le proprie argomentazioni difensive incontra pur sempre il limite nei doveri di probità e lealtà che non consentono di trascendere in comportamenti scorretti<sup>1</sup> (In ogni caso, è principio consolidato che "*La mancanza di adeguata motivazione*" [...] "*non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamente nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.*" (per tutte, CNF. N. 52/2018).

Nel merito si ricorda come la provocazione, ove sussistente, non possa comunque giustificare il superamento dei limiti imposti dall'art. 20 del codice deontologico previgente e dall'art. 52 di quello attuale, peraltro identici nella formulazione del principio; la giurisprudenza di codesto

---

<sup>1</sup> la giurisprudenza citata nella decisione del COA trova conferma anche recente in CNF n. 176/2018; n. 136/2018.

CNF è assolutamente allineata al testo letterale della norma (per tutte, CNF n. 207/17; n. 221/16; n. 224/15).

Del pari, è necessario ricordare che: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale (CNF n. 129/14); ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate dall'art. 20 c.d.f. è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive (CNF n. 110/2015 – n. 76/2015); iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato (CNF n. 38/2018; n. 223/2015).

Ricordati i principi di diritto ritenuti applicabili alla fattispecie, non rimane che richiamare sinteticamente le circostanze di fatto nel cui contesto sono state redatte le frasi che hanno portato alla sanzione comminata:

- la fase processuale, promossa a norma dell'art. 283 c.p.c., mirava ad ottenere dalla C.te d'Appello una pronuncia che sospendesse l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata; la delicatezza e rilevanza della decisione per la parte assistita dall'avv. [RICORRENTE], non necessita di illustrazioni particolari dal momento che la procedura esecutiva aveva ad oggetto la casa di abitazione della propria assistita, pur in presenza di altri cespiti utilmente aggredibili dal creditore a tutela del suo legittimo diritto di credito;

- il difensore dell'esecutata mirava quindi ad evidenziare, fra le altre, la illegittimità dell'azione del creditore sotto il profilo dell'abuso del diritto; ne è prova il richiamo giurisprudenziale fatto a chiusura della memoria 19.9.08 (in cui compaiono le frasi censurate): secondo la C.te d'Appello di Torino i principi di correttezza e buona fede sono sempre applicabili – siccome collocati nel quadro dei valori costituzionali – in modo tale da *“preservare gli interessi dell'altra [parte] a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”*;

- ne deriva che la domanda, per l'oggetto che la caratterizza, deve illustrare al Giudice il comportamento dell'avv. [ESPONENTE] (che, nella fattispecie, è parte sostanziale e difensore di sé stesso) non ispirato a correttezza e buona fede, tanto da inficiarne l'azione esecutiva e da legittimare la sospensione invocata, destinata comunque a non compromettere la tutela del proprio diritto da parte del creditore.

Ritiene il Collegio che, inserite le frasi censurate nell'intero contesto fattuale sopra descritto, la responsabilità del ricorrente ne esca attenuata: definire “sconcertante” il comportamento della controparte, per di più avvocato, che alla luce della tesi difensiva proposta, abbia operato con

“abuso del diritto e/o del processo”, appare attinente alla difesa senza sfociare in espressioni sconvenienti; parimenti, affermare che l’azione promossa in danno della propria assistita appare “*riprovevole*” non solo giuridicamente (asserito abuso del diritto), lasciando in tal modo intuire agli “addetti ai lavori” come possa sussistere da parte dell’avv. [ESPONENTE] una violazione di natura deontologica (art.49 vcdf e 66 ncdf), concretizza l’utilizzo di espressione forte e graffiante ma pur sempre attinente alla domanda (leggasi: l’azione di cui si chiede la sospensione è giuridicamente illecita tanto da essere censurata anche sotto il profilo deontologico).

Non appare invece giustificabile l’addebito alla controparte di un “*intento punitivo nei confronti della Sig.ra [MEVIA] e con finalità di violenza psicologica gravissima*”.

Come evidenziato dal COA, la frase concretizza una “espressione offensiva” sia perché attribuisce alla controparte un comportamento che appare rilevante anche sotto il profilo penale, sia e soprattutto in quanto non ha alcuna rilevanza od attinenza alla difesa tecnica della parte assistita.

Nell’analisi del contesto complessivo che ha portato all’utilizzo della espressione commentata, bisogna peraltro tener conto della particolare animosità delle parti (avv. [ESPONENTE] ed eredi [OMISSIS]) che emerge anche dalle dichiarazioni rese dall’esponente, sentito dal COA nel corso della seduta del 10.3.14 (si veda “verbale d’adunanza del consiglio” – pag. 14): “*questo cliente me ne ha fatte di tutti i colori perché mi ha minacciato mandandomi pallottole durante l’estate ...*”.

Ora, è pur vero che la tensione o lo stato di belligeranza fra le parti non legittima l’avvocato all’utilizzo di frasi sconvenienti; è anche vero che non è il numero delle frasi censurabili a concretizzare o meno il comportamento deontologicamente illecito; tuttavia appare innegabile come la sanzione possa e debba essere commisurata alla luce del contesto complessivo in cui la violazione è stata commessa.

In altri termini: in una situazione di “normale” contrapposizione processuale quella frase assumerebbe una particolare rilevanza in quanto inspiegabile prima ancora che offensiva; nella situazione di fatto che ci occupa, nella quale da una parte si afferma di aver ricevuto “pallottole” e dall’altra si reiterano azioni esecutive a tutela del medesimo credito, è lecito ritenere – magari con una interpretazione ispirata al *favor rei* – che quella stessa frase possa essere “sfuggita”.

Alla luce di quanto sopra esposto; considerato che la violazione prevista dall’art. 20 del CDF in vigore al momento della decisione è oggi regolamentata dall’art. 52 del NCDF che prevede la sanzione attenuata dell’avvertimento, il Consiglio Nazionale ritiene di comminare tale sanzione “ridotta” in ossequio ad una doverosa valutazione unitaria del comportamento delle parti.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso ed a modifica della  
decisione impugnata, ridetermina la sanzione dalla censura già inflitta in quella  
dell'avvertimento.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità  
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione  
elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli  
interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2019.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 19 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria